



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.361.1

Allegati: 1

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9785]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9785]
(compniec@pec.mase.gov.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9785] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Siliqua e Musei) – Progetto di impianto fotovoltaico denominato “GR SILIQUA”, della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW e opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA APRILE 2024 – Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR – Integrazione.

e. p.c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito al parere tecnico istruttorio reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. n. 25223 del 27/10/2023 (Allegati nn. 1_X), in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale, si comunica quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, a riscontro della nota prot. n. m_ante.MASE.RU.U.0096503 del 27/05/2024 (nonché del relativo avviso al pubblico codice MASE-2024-

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele, 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

0072096 del 03/06/2024, data di effettivo avvio della nuova consultazione del pubblico), tenendo conto delle controdeduzioni di cui alla nota firmata digitalmente il 29/12/2023 e della documentazione integrativa volontaria presentate dal Proponente, quest'ultima resa pubblica sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Si premette che il Proponente, con le controdeduzioni del 29/12/2023, afferma che *"... sebbene il Progetto non sia stato direttamente qualificato e denominato dalla Proponente quale "impianto agrovoltaico", dall'analisi del SIA e di tutta l'ulteriore documentazione progettuale depositata emerge chiaramente come il layout di impianto e la stessa disposizione dei moduli sia stata definita nell'ottica di assicurare la piena continuità delle attività agricole sui terreni e ciò, tra l'altro, anche in ragione delle intese già raggiunte con il proprietario che attualmente coltiva l'area interessata dal Progetto, e che continuerà a coltivare tali terreni anche successivamente alla costruzione dell'Impianto ..."* (p. 9), tuttavia non presentando con la documentazione integrativa volontaria di APRILE 2024 alcun atto da cui siano desumibili le modalità concrete con le quali tali attività agricole/zootecniche saranno condotte per tutta la vita utile dell'impianto industriale proposto, ovvero copia degli atti di impegno con il "proprietario" sopra richiamato, il quale comunque non è parte dell'iniziativa imprenditoriale industriale di cui trattasi.


In tal senso, anche le richiamate opere di miglioramento fondiario tramite un "prato pascolo" (v. "Computo Metrico Estimativo", elaborato n. 134PRG003R_00, voce "prato permanente") attengono alla sola sua fase realizzativa, ma non al relativo mantenimento per tutta la vita utile dell'impianto industriale proposto (v. paragrafo 13 per i tempi necessari per ottenere il miglioramento fondiario previsto), anche con riferimento all'impiego di mezzi agricoli e forme di gestione di una eventuale attività zootecnica ivi direttamente svolta (v. "Relazione agronomica", paragrafo 9, ove si parla di specifiche "operazioni colturali nel corso dell'anno", p. 28; ma anche paragrafo 11 per la descrizione delle attività previste e dei mezzi da utilizzarsi), risultando comunque *"le aree sotto la proiezione al suolo dei pannelli" escluse dalla raccolta del fieno* (p. 29) e, pertanto, da gestirsi in forma diversa quale *"pascolamento controllato degli ovini"* (p. 30): Tuttavia, per tale attività zootecnica l'impianto industriale proposto non raggiunge l'altezza minima dal suolo dei pannelli fotovoltaici secondo le Linee Guida del giugno 2022 rese pubbliche dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (pari a 1,3 metri nel caso di attività zootecnica; v. fig. 15 a p. 31 della *Relazione agronomica*, ma anche SIA – Quadro progettuale, fig. 2, p. 7, con altezza minima dal suolo pari a 0,5 metri).

Il Comune di Siliqua, con le osservazioni prot. n. 6453 del 14/06/2023, afferma che *"... Osservazione n°3 (sotto il profilo paesaggistico e di tutela ambientale). - Parte, se pur limitata, della zona è assoggettata ai vincoli di natura paesaggistica ai sensi del D.lgs n.42/2004 e ricompresa in aree assoggettate ai vincoli del PAI ..."* (p. 3).

In tal senso, le opere di prevenzione incendi come esposte nel parere tecnico istruttorio del 27/10/2023 (p. 19), risultano per il campo fotovoltaico meridionale in parte incidenti nella fascia di tutela paesaggistica del "Riu s'Ollistincu" (v. a tale proposito anche quanto osservato dal Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 23221 del 26/05/2023), stante la sua estrema vicinanza attualmente prevista e, per questo, indicata quale area non dichiarata idonea ai sensi della lett. c-*quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

Si deve anche osservare che le opere connesse ricadono in aree tutelate paesaggisticamente, tuttavia non ritenendo che la qualificazione delle stesse opere – benché interrato – possano essere ricondotte quali opere private di connessione alla RTN, che non ne siano parte, a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, la quale lettera, fatte salve in ogni caso le disposizioni di tutela dei beni archeologici, prevede opere di lievissima entità (anche per la fase costruttiva) come canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti

in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete:



MA

LEGENDA

 Area di progetto

Beni Paesaggistici

 Fiumi e torrenti

 Fascia 150 m dai fiumi

- Grotte e caverne
- Alberi monumentali

Aree caratterizzate da insediamenti storici

 CENTRI ANTICA PRIMA FORMAZIONE

Beni Archeologici

 Nuraghe Bruncu Miali

 San Pietro di Siliqua

 Buffer 500m da beni archeologici

Portale Vincoli in Rete

- Archeologici di interesse culturale non verificato
- Archeologici di non interesse culturale
- Archeologici con verifica di interesse culturale in corso
- Archeologici di interesse culturale dichiarato
- Archeologici in area di interesse culturale dichiarato
- Architettonici di interesse culturale non verificato
- Architettonici di non interesse culturale
- Architettonici con verifica di interesse culturale in corso
- Architettonici di interesse culturale dichiarato
- Architettonici in area di interesse culturale dichiarato
- ◆ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato
- ◆ Parchi e Giardini di non interesse culturale
- ◆ Parchi e Giardini con verifica di interesse culturale in corso
- ◆ Parchi e Giardini di interesse culturale dichiarato
- ◆ Parchi e Giardini in area di interesse culturale dichiarato

(da *Verifica aree idonee ai sensi del D.Lgs.m. 199/2021, art. 20, c.8, lett. c-quater*, elaborato n. 134PRM500D_00, marzo 2023, particolare con legenda)

Per quanto attiene alla dichiarazione delle aree non idonee ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 e alla relativa D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, per la quale cartografia l'impianto industriale di cui trattasi risulterebbe ricadere in area "non idonea" per la fattispecie di "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica", si era già preso atto della nota prot. n. 6930 del 24/05/2023 del Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale (specificando, comunque, che contrariamente a quanto riportato dal Proponente alla Regione Autonoma della Sardegna non competeva la individuazione di "aree idonee" ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, sulla base del quale è stata adottata la D.G.R. n. 59/90 del 2020):

MA

L'area individuata per l'inserimento della tecnologia fotovoltaica risponde ai requisiti delle aree idonee ai sensi del D.lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, lettera c quater (recentemente modificato dal D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023) e, allo stesso tempo, è indicata come idonea nella geografia tracciata a livello regionale dalla DGR 59/90 del 27/11/2020.





Figura 3 – Aree non idonee – Fonte documento allegato alla DGR 59/90 – Area di intervento

(da *Relazione illustrativa generale*, elaborato n. 134PRG002R_00, p. 9)

Per quanto attiene alla conservazione dei beni identitari del PPR quali “muretti a secco”, fatta salva la garanzia loro non distruzione, si era dovuto valutare con il parere tecnico istruttorio del 27/10/2023 (v. pp. 19-21) che la realizzazione delle opere industriali previste, con le relative recinzioni e opere di mitigazione vegetazionale, avrebbe irrimediabilmente compromesso il loro naturale rapporto con le circostanti aree agricole, a cui erano preposti quali delimitazioni fisiche. Tale compromissione funzionale a seguito della realizzazione delle opere industriali previste non si può che confermare anche alla luce di quanto controdedotto dal Proponente con la nota firmata digitalmente il 29/12/2023 (v. pp. 6-7).

Ancora, con riguardo alle controdeduzioni ed alla documentazione integrativa volontaria APRILE 2024, si deve confermare che la realizzazione anche dell'impianto industriale di cui trattasi contribuisce, insieme a tutti gli altri impianti FER in fase di VIA di sola competenza statale (non tutti già considerati dal Proponente

– v. la seconda immagine sotto riprodotta), alla sostituzione sistematica del paesaggio esistente, anche tutelato, con strutture industriali totalmente estranee (v. il parere tecnico istruttorio del 27/10/2023, pp. 21-22):



MA

Legenda

Area di progetto

— Cavidotto 36kV di connessione

□ Area di progetto

Cumulo impianti FER

□ Impianti FER in istruttoria AU

□ Impianti FER esistenti

Buffer

□ Buffer 10 km

□ Buffer 5 km

□ Buffer 2,5 km

(da *Cumulo – Opere in progetto e impianti FER nei 10 km*, elaborato integrativo volontario APRILE 2024, n. 134QAM351D, particolare con legenda)



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con indicati gli ulteriori impianti FER in fase di VIA di competenza statale, e non tutti considerati dal Proponente quali impatti cumulativi con il proprio progetto industriale)

MA

Per quanto attiene, quindi, alla competenza di questo Ministero in materia di “aree idonee”, in via preliminare, si ritiene necessario chiarire che la stessa si riferisce alle sole ipotesi di cui alle lettere *c-ter*) e *c-quater*) dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 rispetto alle quali è tenuto a verificare rispettivamente:

- con riferimento alla lettera *c - ter*) l’“assenza di vincoli ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio” (qui conseguentemente verificando che nelle aree direttamente interessate dal progetto non sono presenti – allo stato attuale e fatta salva la necessità di verifiche archeologiche in corso d’opera come già prescritte dall’Ufficio periferico del MiC - beni culturali di cui alla Parte seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004);
- con riferimento alla lettera *c - quater*) l’eventuale interferenza diretta dell’impianto proposto con il perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, nonché con la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), *c – bis*), *c- ter*) (qui conseguentemente verificando che le opere di prevenzione incendi, costituite dalle “fasce parafuoco”, inciderebbero sulla fascia di tutela del bene paesaggistico tutelato per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42 del 2004 quale “Riu S’Ollistincu”; le opere di connessione alla RTN interferiscono con i beni paesaggistici tutelati per legge quali RIU S’OLLISTINCU, RIU GIBA ACUZZA, RIU PREDI, e con i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale - art. 17, comma 3, lett. h, delle NTA del PPR – quali “RIU ACQUA DOLCE”, “RIU PERDIANNA”, “RIU CODDU DE MUSEI”).

Con riferimento a quanto affermato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, con la nota prot. n. 28313 del 12/06/2023, si ritiene che le opere connesse ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente, quali opere private di connessione alla RTN che non ne siano parte (v. in merito quanto al contrario previsto dal comma *3-bis* dell’art. 36 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021), non possano essere ricondotte – benché interrato – a quelle previste dalla lett. A.15 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017, la quale lettera, fatte salve in ogni caso le disposizioni di tutela dei beni archeologici, prevede opere di lievissima entità (anche per la fase costruttiva) come canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete (v. quanto già evidenziato nel parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR del 27/10/2023, p. 27).

La sola ubicazione del progetto in una eventuale “area idonea” di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 non presuppone alcuna conseguente ed automatica dichiarazione favorevole di compatibilità ambientale, la quale, invece, deve essere valutata di volta in volta sulla base di una specifica istruttoria volta ad individuare le eventuali contrarie determinate condizioni tecnico-localizzative che ne possano inficiare la generale definizione legislativa richiamata, come in effetti si ritiene si sia puntualmente effettuato con il parere tecnico istruttorio del 27/10/2023 della Scrivente, al quale, pertanto, si deve rimandare.

La normativa in merito alla definizione delle “aree idonee” non prevede in nessun caso l’abrogazione o l’inapplicabilità di norme a tutela del patrimonio culturale o del paesaggio nella fase di una valutazione ambientale, la cui coerenza è quindi confermata anche per codesto Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nel caso della considerazione del parere in materia paesaggistica quale obbligatorio e non vincolante nella fase di valutazione di impatto ambientale, stante la necessità di motivare adeguatamente la compatibilità ambientale delle opere previste anche rispetto alla possibilità di

danneggiare o distruggere i valori paesaggistici tutelati o vincolati (anche non direttamente interferiti dalle opere previste, a differenza di quanto necessario in sede di autorizzazione unica).

In ogni caso, qualora codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere di poter adottare comunque il provvedimento di VIA senza il concerto di questo Ministero della cultura per quanto attiene al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà renderne esplicita ed adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione, per il quale l'impatto negativo è stato rilevato con il parere tecnico istruttorio del 27/10/2023, che si deve intendere, quindi, con la presente confermato con riferimento all'impianto agri-voltaico già considerato nelle sue componenti principali previste (pannelli fotovoltaici e sistema di accumulo).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
18.06.2024
13:35:04
GMT+01:00

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.361.1

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9785]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9785]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9785] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Siliqua e Musei) – Progetto di impianto fotovoltaico denominato "GR SILIQUA", della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW e opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal

codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. *Ambito di applicazione.*

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l.**, con nota pervenuta il 02/05/2023, ha presentato istanza anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di impianto fotovoltaico denominato “GR SILIQUA”, della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW e opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Siliqua e Musei, nella provincia del Sud Sardegna.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo fotovoltaico suddiviso in due sottocampi contigui, in territorio di Siliqua in località Tanca Berlingheri, nonché le relative opere di connessione con la RTN, anche nel comune di Musei. L’intervento, che occuperà complessivamente un’area pari a circa 34 ha, prevede la messa in opera di 38.388 moduli fotovoltaici a terra con potenza nominale di 670 W raggruppati in 1.371 tracker da 28 moduli, con distanza prevista tra le file pari a 10,5 m, la realizzazione di 8 cabine di campo, 1 cabina di raccolta e trasmissione ed un’area dell’accumulo (storage) composta da 9 container di cui 6 dedicati all’alloggiamento delle batterie per l’accumulo dell’energia. Il cavidotto interrato avrà una lunghezza pari a circa 7 km, fino alla nuova cabina di Raccolta e Trasmissione, dalla quale un altro cavo interrato AT trasporterà l’energia in alta tensione fino allo scomparto 36 kV dedicato nella Nuova Stazione Terna di Musei. La connessione alla RTN è prevista in antenna sulla sezione 36 kV della nuova Stazione Elettrica (SE) in entra - esce alla linea RTN a 150 kV “Iglesias 2 - Siliqua” previo potenziamento/rifacimento della linea RTN 150 kV “Villacidro-Villasor”. L’impianto fotovoltaico sarà costituito da moduli bifacciali installati su sistema ad inseguimento monoassiale (tracker) con inclinazione pari a circa 55° (da un minimo di distanza dal terreno di 2,54 m quando il modulo è in posizione parallela sino ad un massimo di 4,44 m); la struttura di sostegno dei moduli sarà infissa nel terreno con battipalo. In aderenza ai confini perimetrali dei sottocampi sarà realizzata una piantumazione arborea o arbustiva larga circa 3 m con funzione di mitigazione. La fascia arborea/arbustiva perimetrale svolge diverse funzioni mitigative per la flora e la fauna locali e filtra la percezione visiva dell’intervento nel paesaggio. La schermatura sarà realizzata impiegando esemplari arborei adulti con altezza minima di 0,80-1,5 metri ed esemplari arbustivi di 60-80 cm; si dichiara, inoltre, che saranno eseguite regolari cure colturali, irrigazioni e risarcimenti al fine di garantire il mantenimento della fascia di mitigazione dell’impatto visivo prevedendo lo sfalcio dell’erba all’interno nei periodi consentiti. L’area occupata dall’impianto sarà infine interessata dalla piantumazione di un “prato permanente”.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. n. m_amte.MASE.RU.U.0008355 del 18/05/2023, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...* " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 15806 del 22/05/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 9062 del 24/05/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- c) **Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l.** nota del 06/06/2023, con la quale ha perfezionato gli atti allegati all'istanza di VIA in merito agli oneri istruttori riconosciuti al solo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 18551 del 16/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, l'ARPAS Sardegna – Dipartimento Cagliari e Medio Campidano, con nota prot. n. 21134 dell'8/06/2023, rileva che "... 3. Osservazioni [-] *Dall'analisi tecnica dei documenti sono emerse le seguenti criticità: - Nelle relazioni e nelle tavole presentate non vengono presi in considerazione gli effetti cumulativi con gli altri progetti energetici anch'essi in fase di istruttoria. In particolare: o Il lotto sud del parco in progetto risulta limitrofo al parco fotovoltaico "Siliqua 2"; o Il tracciato del cavidotto interrato AT si prevede adiacente al parco fotovoltaico proposto dalla "Git Italia Notte" ... - Non risulta presente nelle relazioni alcuna analisi sulla nuova stazione elettrica di Musei. - Non appare chiaro se la presente progettazione preveda il collegamento in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Iglesias 2-Siliqua" previo potenziamento della linea RTN 150 Kv "Villacidro-Villasor" ...*". Il Servizio tutela paesaggio Sardegna meridionale, con nota prot. n. 28313 del 12/06/2023, rileva che: "... *Inquadramento urbanistico Tutte le opere previste in progetto ricadono nella zona urbanistica agricola "E", come individuata dagli strumenti urbanistici vigenti dei due Comuni interessati ... Allo stato attuale il lotto di intervento, che si estende per circa 34 ettari, è utilizzato per coltivazioni foraggiere e avena in asciutto alternate al pascolamento. Anche la macro area nel quale è inquadrabile a scala più ampia, è caratterizzata dalla dominanza delle attività di tipo agricolo e pastorale, soprattutto ovino ... Con riferimento alle aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici (D.G.R. 59/90 del 27/11/2020), negli elaborati di progetto si indica l'assenza di interferenza dell'impianto con aree potenzialmente non idonee. Tuttavia si riscontra che le aree su cui verrà realizzato il campo fotovoltaico (particelle individuate catastalmente al NCT f. 201 mapp.li 15 e 25) e parte delle opere di connessione, sarebbero interne ad aree perimetrate come "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica". Si rimanda tale verifica al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Con riferimento alle componenti di paesaggio con valenza ambientale, si rileva che l'impianto in progetto andrà ad interessare in gran parte "Aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle NTA del PPR) e specificamente prevalentemente colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte e in minima parte impianti boschivi artificiali ... Considerazioni finali Il progetto proposto, prevede limitate interazioni tra le opere previste e le aree paesaggisticamente vincolate, limitandosi a intersecare con le sole opere di connessione, peraltro interrate sotto viabilità esistente, alcuni corsi d'acqua e relative fasce di tutela (150 m), vincolati dal PPR o vincolati ai sensi dell'art. 142 Dlgs 42/2004. Opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica in quanto afferenti alla*

cat. A.15 del DPR 31/2017. Per tali motivazioni non si evidenziano particolari elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto ...". Il Comune di Siliqua, con Deliberazione della G.C. n. 40 del 13/06/2023, dichiara la propria opposizione al progetto, rilevando che: "... **PREMESSO CHE:** ... il territorio comunale di Siliqua per le sue specificità è costituito nella sua maggiore estensione da aziende agricole per lo più a carattere estensivo con alcune eccellenze nel settore ;-Il territorio Agricolo del Comune di Siliqua ospita aziende agricole operanti prevalentemente nel settore ovi-caprino;-La pianificazione della zona E agricola prevede all'art. 23 delle Norme tecniche di Attuazione quanto segue : "Art. 23: Attività consentite nelle zone agricole Entro le zone agricole del Comune di Siliqua (come dalla tavola della delimitazione delle zone agricole, che riporta la zonizzazione del territorio comunale) sono consentite le attività agricole previste dall'art. 2135 del C.C.. Sono fatte salve le attività produttive preesistenti purché realizzate con regolare titolo concessori. Per tali attività sono consentite gli interventi di cui all'art. 3 lett. a,b,c, DPR 380/2001; ... Osservazione n°1 (sotto il profilo giuridico). - L'intervento proposto contrasta con l'art. 23 delle Norme tecniche di Attuazione del Vigente Piano Urbanistico comunale che specificatamente statuisce: "Art. 23: Attività consentite nelle zone agricole Entro le zone agricole del Comune di Siliqua (come dalla tavola della delimitazione delle zone agricole, che riporta la zonizzazione del territorio comunale) sono consentite le attività agricole previste dall'art. 2135 del C.C.. Sono fatte salve le attività produttive preesistenti purché realizzate con regolare titolo concessori. Per tali attività sono consentite gli interventi di cui all'art. 3 lett. a,b,c, DPR 380/2001; (Si veda in proposito la sentenza di cassazione penale n°9369 Sez.III, DEL 09.03.2012); Osservazione n°2 (sotto il profilo giuridico).-L'intervento proposto non si configura assolutamente come attività agricola o strettamente connesse, ma per la sua esclusività e natura riscontrabile dalla lettura del progetto, come attività di produzione energetica di tipo industriale; E anche vero che tali impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati in zone urbanistiche classificate agricole dai Piani Urbanistici Comunali (v. art. 12, comma 7°,del decreto legislativo n.387/2003 e smi) , ciò nonostante, secondo l'art. 13 bis della Legge Regionale n°4 del 23 Ottobre 2009 e s.m.i. , L'art. 3 del D.P.G.R. n°228 del 03 Agosto 1994 e l'indirizzo costante della giurisprudenziale, nelle zone "E" Agroole dei P.U.C. , posso essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/ o strettamente connesse e non attività di produzione energetica di tipo industriale slegata da attività agricole in esercizio nel sito di ubicazione , mentre sarebbe logica la presenza di impianti simili sottodimensionati connessi ad attività agricole presenti nell'area; Osservazione n°3 (sotto il profilo paesaggistico e di tutela ambientale).-Parte, se pur limitata, della zona è assoggettata ai vincoli di natura paesaggistica ai sensi del D.lgs n.42/2004 e ricompresa in aree assoggettate ai vincoli del PAI; Osservazione n°4 (sotto il profilo economico e realtà sociale).-Il Territorio comunale di Siliqua è prevalentemente un territorio a vocazione Agricola sono infatti presenti in tali aree oltre 350 aziende agricole e produttive e tale intervento industriale provocherebbe un impatto devastante, tenuto conto che l'amm.ne attuale e quelle precedenti si sono sempre opposte all'utilizzo del territorio per tali scopi, salvaguardando al massimo il tessuto economico sociale e le sue specificità legate alla attività agricola; Osservazione n°5 -Nella motivazione dell'opera in progetto non si fa riferimento al fatto che la stessa sia eseguita in contrasto con le N.T.A delle stesse zona agricole ma si esplicita solo ed esclusivamente alla necessità di interventi da realizzarsi su territorio a forte vocazione produttiva omissis. Peraltro nulla è detto su fatto che la produzione energetica sarda è satura e che pertanto l'investimento sembrerebbe una pura speculazione per l'ottenimento di benefit (vedi certificati verdi); Inoltre dato non trascurabile vi sono in Sardegna una miriade di aree industriali nella quale si potrebbe anche per caratteristiche favorevoli proporre l'intervento nel pieno rispetto della normativa. Osservazione n°6-Nello stesso territorio Comunale di Siliqua sono presenti diversi areali di zone D Industriali libere nella quale detti interventi potrebbero essere allocati; ...";

- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 16381 del 26/09/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, rilevando per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico che "... 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO ... a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

MA

Comune di Siliqua

Necropoli romana Berlingheri, a circa 800 m dall'impianto

Sito pluristratificato di San Pietro, per il quale è stato avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., a circa 800 m dall'impianto

Nuraghe e villaggio nuragico di Giba Accuzza, per il quale è stato avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., a circa 2300 m dall'impianto e 300 m dal cavidotto circa m.300

Villa medievale Loc. Sabatzus: Sebatzu jossu, a circa 2800 m dall'impianto e circa 1100 m dal cavidotto Insediamiento di Su de Ghisu, a circa 2000 dall'impianto

Nuraghe e Chiesa Loc. Bruncu Miali - San Marco, a circa 800 m

Comune di Musei

Insediamiento Loc. Is Cambeddas, a circa 45 m dal cavidotto

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] *Dalla verifica della documentazione d'archivio e scientifica, la presenza dei beni archeologici sopra elencati qualifica l'area come inserita in un contesto di forte frequentazione antropica antica, in cui sussistono numerose testimonianze archeologiche, in continuità dalla preistoria al Medioevo. Vista la prossimità dell'opera in oggetto ai siti sopra elencati, per alcuni dei quali è stato avviato il procedimento di dichiarazione o è in corso la relativa istruttoria da parte di questo Ufficio, non indagati scientificamente e dei quali, pertanto, non è nota l'effettiva estensione, l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo. Tuttavia, data la natura dell'impianto il rischio di rinvenimenti è legato essenzialmente alle opere lineari e l'esecuzione di saggi puntuali non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di depositi archeologici interrati. Pertanto in sede di istanza di VPIA ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. presentata dalla., questa Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, ha richiesto con nota prot. n. 6859 del 21 aprile 2023, che si allega, il monitoraggio continuativo delle attività di scavo e movimento terra. Si rappresenta, inoltre, che ricade nella medesima area l'istanza per il progetto di un impianto eolico denominato Siliqua Wind [ID: 9659] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 Ciò rileva anche in relazione all'impatto visivo che risulta considerevole.*

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE [-]

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] *L'impianto ricade in un territorio che conserva numerose testimonianze della sua frequentazione già in epoca preistorica, con una intensità insediativa notevole soprattutto in età nuragica e in età romana e fino al Medioevo, con chiese campestri ed insediamenti. Tale densità insediativa e la sua persistenza nel tempo, si giustifica nelle condizioni favorevoli allo sfruttamento agricolo della piana del Cixerri e nella posizione strategica tra la regione sulcitana e la Sardegna interna. I siti archeologici che insistono nell'areale di progetto, per lo più, non sono stati indagati scientificamente tuttavia essi conservano un paesaggio archeologico che, nella sequenza stratificata degli insediamenti, è espressione di una organizzazione sistematica, mantenuta nel tempo, del controllo e della gestione delle risorse agricole e della via naturale di collegamento tra regioni differenti dell'isola. La presenza di un numero elevato di siti archeologici nel territorio circostante qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti. Tuttavia, data la natura dell'impianto il rischio di rinvenimenti è legato essenzialmente alle opere lineari e l'esecuzione di saggi puntuali non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di depositi archeologici interrati. Per tutto quanto sopra esposto, tutte le lavorazioni di scavo e movimento terra dovranno essere eseguite alla presenza continuativa di un archeologo in possesso dei requisiti di legge e a carico della Società richiedente e secondo le prescrizioni già impartite con la nota prot. n. 6859 del 21 aprile 2023".*

Il medesimo Ufficio periferico del MiC, per quanto attiene alle Aree Funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva che: "... **B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-]** **B.1.1 Beni Paesaggistici ... B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze [-]** Art. 142, comma 1, lett. c): -Torrente Riu Marchioni, fascia di rispetto finitima, per circa 400 m, al sottocampo Sud e a circa 160 m dal sottocampo Nord; -092078 Fiume 208 (n° 48 dell'elenco principale), a

circa 670 m dal sottocampo Sud; -Torrente Gora Tuvoi, fascia di rispetto a circa 700 m dal sottocampo Nord; -il cavidotto intercetta in subalveo alcuni corsi d'acqua (Riu Marchioni, Riu S'Ollistincu, Riu Giba Acuzza, Riu Predi). [-] Assetto ambientale. L'area di impianto del campo fotovoltaico interessa aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale", della fattispecie "colture erbacee specializzate", la cui disciplina all'art. 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA (fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee), oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b: -Sa Gora e Sarabu, a circa 540 m dal sottocampo Sud (390 m dalla fascia di rispetto); -il cavidotto intercetta in subalveo alcuni corsi d'acqua (Riu Acqua dolce, Riu Perdianna, Riu Coddu de Musei). Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 - "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale" - Art. 18 della NTA: "i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". - Assetto Storico Culturale. - "Nuclei di primo impianto e di antica fondazione", beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53: l'impianto dista circa 2,9 km dal centro matrice di Siliqua. Beni identitari ai sensi dell'art. 57 delle NTA: "Aree d'insediamento produttivo di interesse storico-culturale": -Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, a circa 1 km; -Area dell'organizzazione mineraria del Sulcis, a circa 7,7 km. -Assetto Insediativo. L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali". L'impianto si trova a circa a circa 2,1 km dall'abitato di Siliqua. B.1.2 – Beni Architettonici [-] B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze. Nell'abitato storico di Siliqua, a partire da circa 3 km: -Chiesa parrocchiale di San Giorgio, D.D.R. n. 45 del 08/03/2012; -Chiesa di S. Anna, D.D.R. n. 51 del 15/03/2012; -Stazione ferroviaria, D.C.R. n. 92 del 18/12/2015. B.1.2.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice. - Ex Deposito Munizioni "Tuvoi" (anche Ex Polveriera di San Giovanni) in agro di Siliqua, su un'area di circa 35 ettari comprendente la palazzina comando, la palazzina alloggi, caserme, stazione ferroviaria, depositi e strutture logistiche, a circa 550 m. Nell'abitato di Siliqua, a partire da circa 3 km: - Chiesa di San Sebastiano; -Chiesa di Sant'Antonio; -Chiesa di San Giuseppe; -Monte Granatico; -Cimitero; -Edificio ora "Domu de ziu Leonardu"; -Edificio già Scuola elementare ora sede del Municipio. B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] L'impianto fotovoltaico in esame è individuato in due areali a Nord-Ovest dell'abitato di Siliqua, in un ambito pianeggiante, con quote altimetriche di circa 80 m s.l.m., all'interno della piana del Rio Cixerri, contornato dai monti e dai colli sulcitani e caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo idrografico. Si tratta di un territorio prevalentemente a vocazione agricola ed operante nel settore ovicaprino, nel quale sono presenti oltre 350 aziende a carattere estensivo con alcune eccellenze nel settore. Allo stato attuale il lotto di intervento è utilizzato per coltivazioni foraggere e avena in asciutto alternate al pascolo. Come si apprende a p. 35 della Relazione paesaggistica, il campo fotovoltaico verrà ubicato presso la "Tanca Berlingheri", concessione feudale fino al 1840 e dal 1886 proprietà dell'ingegnere inglese Charles Davies che vi "realizzò un'azienda modello: l'unica nel paese chiusa con muretti a secco dove sperimentò l'allevamento dei bufali nonché tecniche di irrigazione che gli valsero un premio nazionale. (...) Nel gennaio del 1947 Berlingheri fu teatro di una delle maggiori manifestazioni sindacali della Sardegna meridionale. 350 operai, provenienti anche dalla vicina Vallermosa, inviarono all'allora ministro Segni un telegramma di protesta per la mancata concessione di alcune terre che erano state richieste. Chiedevano anche, con la minaccia dell'occupazione dei terreni, che fosse mandato un ispettore ministeriale. Oggi la tanca di

Berlingheri è divisa tra varie aziende agricole.". L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dall'impianto e nelle sue immediate vicinanze mostra elementi di criticità riguardo alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche. Con riguardo alla tutela paesaggistica si rileva che il perimetro del sottocampo Sud corre finitimo, per circa 400 m, alla fascia di tutela del Torrente Riu Marchioni e che dalla stessa il sottocampo Nord dista circa 160 m; inoltre il sottocampo Sud dista circa 390 m dalla fascia di tutela del Riu Sa Gora e Sarabu. Con ciò, si deve evidenziare che la vicinanza dei sottocampi ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dei sopra elencati beni e, per quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di "conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Gli areali prescelti per i sottocampi fotovoltaici ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale", per le quali l'art. 29 delle NTA vieta "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Con ciò, si deve evidenziare che la previsione degli impianti su tali aree costituisce una utilizzazione del territorio diversa da quella agricola, occupando aree di primaria importanza per lo sviluppo agricolo del territorio che ospita circa 350 aziende a carattere estensivo, ed inoltre determina una copertura di suolo che, dal punto di vista percettivo, risulta estraneo al contesto paesaggistico agricolo di riferimento. Il progetto è perciò in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR perché non supera i limiti posti dall'art. 29 delle NTA, anche in considerazione del mancato studio della desiderabilità sociale dell'intervento e della inconsistenza delle argomentazioni dello SIA circa l'impossibilità di una localizzazione alternativa. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 13/06/2023 (allegata alla nota n. prot. 18551 del 16/06/2023 della Direzione Generale dell'Ambiente della RAS), il Comune di Siliqua definisce "devastante" l'impatto che la realizzazione dell'impianto avrebbe sull'economia agricola del territorio (osservazione n. 4) e più avanti (osservazioni n. 5 e n. 6), circa la localizzazione alternativa alla zona agricola, che "vi sono in Sardegna una miriade di aree industriali nella quale si potrebbe anche per caratteristiche favorevoli proporre l'intervento nel pieno rispetto della normativa" e che "nello stesso territorio Comunale di Siliqua sono presenti diversi areali di zone D Industriali libere nella quale detti interventi potrebbero essere allocati". Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che le aree d'interesse sono classificate come Zona agricola, per cui all'art. 23 delle NTA del PUC (Attività consentite nelle zone agricole): "entro le zone agricole del Comune di Siliqua (...) sono consentite le attività agricole previste dall'art. 2135 del C.C.. Sono fatte salve le attività produttive preesistenti purché realizzate con regolare titolo concessori. Per tali attività sono consentite gli interventi di cui all'art. 3 lett. a,b,c, DPR 380/2001". L'intervento è in contrasto anche con la disciplina dell'assetto insediativo del PPR di cui all'art. 103 delle NTA in quanto non ricompreso in un "piano di settore". Con riguardo alla tutela dei beni culturali si deve rilevare la vicinanza dell'impianto all'Ex Deposito Munizioni "Tuvoi" (detto anche Ex Polveriera di San Giovanni), bene culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. L'Ex Deposito Munizioni, realizzato durante i primi del XX secolo, consta di un'area cinta di circa 35 ha comprendente la palazzina comando, la palazzina alloggi, caserme, stazione ferroviaria, depositi e strutture logistiche. L'impianto, esteso per circa 34 ha e distante circa 550 m dall'ex-area storica militare, risulterebbe un elemento avulso in un contesto pianeggiante agricolo caratterizzato, anche simbolicamente, dalla presenza del bene culturale, di cui sarebbe un avulso antagonista, occupando quasi pari superficie, oltre che detrattore della qualità del suo consolidato inserimento paesaggistico. Un rilevante elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente l'estensione complessiva dei due sottocampi contigui pari a circa 34 ha su cui saranno installati circa 38.388 moduli fotovoltaici, che incide negativamente, come mostrano anche i foto-inserimenti allegati allo SIA, sulla percezione del paesaggio agricolo, anche in considerazione della loro altezza di 4,44 m dal suolo quando al massimo dell'inclinazione. La collocazione dell'impianto su ortofoto mostra inoltre come lo stesso, come anche già evidenziato con riferimento al bene culturale dell'Ex Polveriera, costituisca un elemento estraneo al contesto, chiaramente percettibile come una vasta area tecnologica, ed un fuori-scala paesaggistico in grado di sbilanciare le relazioni gerarchiche territoriali, storiche e produttive del paesaggio agricolo storicamente consolidato. Per quanto riportato in premessa al

presente paragrafo, l'azienda agricola della "Tanca Berlingheri", ove sarà collocato l'impianto, era diventata, negli anni Ottanta dell'Ottocento, una azienda modello di rilevanza nazionale ed è a tutt'oggi un simbolo dell'identità agricola locale e delle lotte sindacali condotte nell'immediato secondo dopoguerra (oltre che una risorsa produttiva operante ad oggi nel territorio). La realizzazione dell'impianto, vista la sua estensione e considerate le caratteristiche storiche e fortemente identitarie dell'area agricola scelta, non si mostra sostenibile con riguardo alle componenti ambientali culturale e paesaggistica. Circa la valutazione dell'impatto cumulativo (svolta positivamente dallo SIA per l'eventuale presenza di impianti in un buffer di soli 500 m), si segnala che le aree nelle vicinanze e l'area vasta sono interessate da altre iniziative di impianti alimentati da FER, attualmente in iter autorizzatorio, tra le quali: -il sottocampo Sud del parco in progetto risulta limitrofo all'impianto agro-fotovoltaico a terra di potenza nominale STC pari a 8.798 kWp da realizzarsi nel comune di Siliqua in Località Is Seddas, denominato "Siliqua 2" della società Progetika S.r.l.; -il tracciato del cavidotto interrato AT risulta adiacente all'impianto fotovoltaico a terra di 8 MW AC in località Serra Linnas in comune di Siliqua, della Società GIT Notte di Italia S.r.l.; -ID_VIP: 9659 - Siliqua e Musei (SU) – Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Siliqua Wind" costituito da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 52,8 MW. Anche gli impianti di produzione da fonte fotovoltaica sopra elencati andrebbero ad occupare il territorio agricolo di Siliqua con migliaia di moduli fotovoltaici, producendo un impatto negativo in termini di consumo di suolo e di intervisibilità non sostenibile, in quanto ridondante presenza estranea nel paesaggio agricolo consolidato. B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e dei beni culturali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che la non conformità alla disciplina del PPR e le criticità di sopra evidenziate circa la componente culturale e paesaggistica portano all'espressione di un parere negativo. La realizzazione dell'impianto comporterebbe un impatto negativo sul territorio di riferimento sia per la vicinanza ad un bene culturale tutelato dalla parte II del D. Lgs. 42/2002 sia per l'alterazione del paesaggio agrario storicizzato. Anche l'analisi degli effetti cumulativi porta a ritenere l'intervento non sostenibile paesaggisticamente. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'impianto proposto dalla Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l., così come rappresentato negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alla presente proposta";

- f) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 6859 del 21/04/2023 (allegata al parere endoprocedimentale del 26/09/2023 - Allegato n. 2), con la quale, per il diverso e separato procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il competente Ufficio periferico del MiC ha comunicato direttamente al Proponente quanto segue: "In riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita al ns prot. 5563 del 27 marzo 2023, esaminati gli elaborati progettuali, e verificata la documentazione d'archivio e scientifica relativa alle testimonianze archeologiche, considerato il potenziale rischio che le lavorazioni possano intercettare depositi archeologici interrati, visto che alla luce della documentazione disponibile non è possibile delimitare con precisione il potenziale archeologico e che sono previste opere lineari, valutato che, pertanto, l'esecuzione di saggi puntuali non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di depositi archeologici interrati, questa Soprintendenza esprime parere favorevole all'esecuzione delle lavorazioni in progetto, che dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e del del DPCM del 14 febbraio 2022. Si richiede il monitoraggio continuativo delle attività di scavo e movimento terra, ivi inclusi quelli per la posa dei pozzetti, da parte di un archeologo in possesso dei requisiti di legge e a carico di codeste Ente, che dovrà concordare le modalità di intervento con il funzionario

archeologo responsabile dott.ssa Giovanna Pietra (giovanna.pietra@cultura.gov.it; tel. 070-60518229). Di tali attività, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo Ufficio una adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornalieri sull'avanzamento dei lavori. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questa Soprintendenza almeno 20 giorni e per le vie brevi al funzionario archeologo responsabile, unitamente all'invio del CV del professionista incaricato, per le verifiche di competenza, e al cronoprogramma dei lavori, ai fini della programmazione dei sopralluoghi del personale dell'ufficio in corso d'opera. Si fa presente che qualora emergessero nuovi elementi di interesse archeologico durante l'intervento, valutatane l'entità e l'importanza, questa Soprintendenza si riserva di ampliare l'area di scavo e richiedere l'esecuzione di eventuali sondaggi e saggi stratigrafici preventivi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., con oneri a carico dell'Ente proponente. Qualsiasi ulteriore elaborato e/o variazione progettuale si dovesse predisporre dovrà essere sottoposta all'approvazione di questa Soprintendenza. La presente nota si riferisce esclusivamente all'istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce deroga a concessioni, autorizzazioni, nulla osta o licenze dipendenti da altre autorità e sono fatte salve le limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”;

- a) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 21273 del 22/09/2023 (Allegato n. 3), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 26/09/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio: “Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 9062 del 24.05.2023, vista la documentazione pubblicata sul sito del MASE e visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 16381 del 26.09.2023, considerato che le principali criticità evidenziate dalla suddetta Soprintendenza riguardano la tutela paesaggistica ed archeologica, e che non ricadono beni culturali all'interno del buffer di 500 m dall'impianto in progetto, questo Servizio III non rileva aspetti di specifica competenza”;
- b) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 23731 del 13/10/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che “... Con riferimento alla tutela archeologica nella suddetta nota la Soprintendenza, rilevata l'intensa e continuativa frequentazione antropica dall'Età preistorica al Medioevo del settore, la prossimità agli interventi in progetto di diverse testimonianze archeologiche, oggetto di procedimenti di tutela in itinere e la cui effettiva estensione risulta ad oggi non puntualmente delimitabile in assenza di indagini stratigrafiche, sottolinea che “l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo”. Tuttavia, ritenendo che “l'esecuzione di saggi puntuali non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di depositi archeologici interrati”, l'Ufficio ha richiesto, dettagliandone le modalità, l'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera, già prescritta al Proponente con nota prot n. 6859 del 21.04.2023. Ciò richiamato, nel prendere atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza circa la compatibilità dell'opera in oggetto con la tutela e la conservazione dei valori dell'area interessata, si precisa che, in caso di realizzazione del progetto, dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni archeologiche impartite e nelle modalità specificate dalla Soprintendenza. Al riguardo, appare auspicabile che le aree destinate all'impianto possano essere inoltre sottoposte a sondaggi, in considerazione del rischio archeologico relativo riscontrato e delle modalità di messa in opera per infissione prevista per i pannelli fotovoltaici. In via generale, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida”.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 26/09/2023, ha evidenziato per l'Area funzionale Patrimonio archeologico che “... A.2.

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-]
 Dalla verifica della documentazione d'archivio e scientifica, la presenza dei beni archeologici sopra elencati qualifica l'area come inserita in un contesto di forte frequentazione antropica antica, in cui sussistono numerose testimonianze archeologiche, in continuità dalla preistoria al Medioevo. Vista la prossimità dell'opera in oggetto ai siti sopra elencati, per alcuni dei quali è stato avviato il procedimento di dichiarazione o è in corso la relativa istruttoria da parte di questo Ufficio, non indagati scientificamente e dei quali, pertanto, non è nota l'effettiva estensione, l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo ...", come, d'altronde, evidenziato nella *Relazione paesaggistica* (elaborato n. 134PAE001R_00, p. 30) per il tramite del PUC del Comune di Siliqua:




Figura 10 – Estratto della Tav. 16 del PUC di Siliqua (Carta dei beni culturali extraurbani)

CONSIDERATO che la “presenza visuale” dell’impianto industriale di cui trattasi è attestata dalla *Relazione paesaggistica* (v. fig. 71, p. 87) anche nell’ambito territoriale nel quale ricadono i beni e gli elementi archeologici individuati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 26/09/2023, tanto da confermare quanto rappresentato dal medesimo Ufficio periferico del MiC con riguardo alla invasività del progetto industriale proposto rispetto al relativo contesto di giacenza ed al valore

MA

paesaggistico della medesima area vasta quale paesaggio agricolo oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale, costituente il contesto di giacenza dei predetti beni ed elementi di interesse archeologico: “... B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO [-] L’impianto fotovoltaico in esame è individuato in due areali a Nord-Ovest dell’abitato di Siliqua, in un ambito pianeggiante, con quote altimetriche di circa 80 m s.l.m., all’interno della piana del Rio Cixerri, contornato dai monti e dai colli sulcitani e caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo idrografico. Si tratta di un territorio prevalentemente a vocazione agricola ed operante nel settore ovi-caprino, nel quale sono presenti oltre 350 aziende a carattere estensivo con alcune eccellenze nel settore. Allo stato attuale il lotto di intervento è utilizzato per coltivazioni foraggere e avena in asciutto alternate al pascolo. Come si apprende a p. 35 della Relazione paesaggistica, il campo fotovoltaico verrà ubicato presso la “Tanca Berlingheri”, concessione feudale fino al 1840 e dal 1886 proprietà dell’ingegnere inglese Charles Davies che vi “realizzò un’azienda modello: l’unica nel paese chiusa con muretti a secco dove sperimentò l’allevamento dei bufali nonché tecniche di irrigazione che gli valsero un premio nazionale. (...) Nel gennaio del 1947 Berlingheri fu teatro di una delle maggiori manifestazioni sindacali della Sardegna meridionale. 350 operai, provenienti anche dalla vicina Vallermosa, inviarono all’allora ministro Segni un telegramma di protesta per la mancata concessione di alcune terre che erano state richieste. Chiedevano anche, con la minaccia dell’occupazione dei terreni, che fosse mandato un ispettore ministeriale. Oggi la tanca di Berlingheri è divisa tra varie aziende agricole.”. L’analisi del quadro dei vincoli nell’area direttamente interessata dall’impianto e nelle sue immediate vicinanze mostra elementi di criticità riguardo alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche. Con riguardo alla tutela paesaggistica si rileva che il perimetro del sottocampo Sud corre finitimo, per circa 400 m, alla fascia di tutela del Torrente Riu Marchioni e che dalla stessa il sottocampo Nord dista circa 160 m; inoltre il sottocampo Sud dista circa 390 m dalla fascia di tutela del Riu Sa Gora e Sarabu. Con ciò, si deve evidenziare che la vicinanza dei sottocampi ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell’art. 17 delle NTA del PPR è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dei sopra elencati beni e, per quanto all’art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di “conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”. Gli areali prescelti per i sottocampi fotovoltaici ricadono in aree classificate dal PPR come “aree ad utilizzazione agroforestale”, per le quali l’art. 29 delle NTA vieta “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso”. Con ciò, si deve evidenziare che la previsione degli impianti su tali aree costituisce una utilizzazione del territorio diversa da quella agricola, occupando aree di primaria importanza per lo sviluppo agricolo del territorio che ospita circa 350 aziende a carattere estensivo, ed inoltre determina una copertura di suolo che, dal punto di vista percettivo, risulta estraneo al contesto paesaggistico agricolo di riferimento. Il progetto è perciò in contrasto con la disciplina dell’assetto ambientale del PPR perché non supera i limiti posti dall’art. 29 delle NTA, anche in considerazione del mancato studio della desiderabilità sociale dell’intervento e della inconsistenza delle argomentazioni dello SIA circa l’impossibilità di una localizzazione alternativa. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 13/06/2023 (allegata alla nota n. prot. 18551 del 16/06/2023 della Direzione Generale dell’Ambiente della RAS), il Comune di Siliqua definisce “devastante” l’impatto che la realizzazione dell’impianto avrebbe sull’economia agricola del territorio (osservazione n. 4) e più avanti (osservazioni n. 5 e n. 6), circa la localizzazione alternativa alla zona agricola, che “vi sono in Sardegna una miriade di aree industriali nella quale si potrebbe anche per caratteristiche favorevoli proporre l’intervento nel pieno rispetto della normativa” e che “nello stesso territorio Comunale di Siliqua sono presenti diversi areali di zone D Industriali libere nella quale detti interventi potrebbero essere allocati ...”:




Figura 71 – Suddivisione in fasce di visibilità

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. elaborato n. 134PAE001R_00, fig. 71, p. 87)

MA




Figura 72 – Area di visibilità

Fascia		Area totale (At) [mq]	Area di visibilità (Av) [mq]	Percentuale (Av/At) [%]
0-500 m	Dominanza visuale	2.785.549	2.700.189	97%
500-1500 m	Presenza visuale	9.985.083	6.761.220	68%
1500-5000 m	Sfondo	83.313.834	36.569.636	44%

Figura 73 – Livello di percezione calcolato perle fasce di visibilità

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. 134PAE001R_00, figg. 72-73, p. 90)

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto industriale di cui trattasi costituirebbe una sostanziale e completa sostituzione del paesaggio agricolo - oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela a cura del Piano paesaggistico regionale –, per questo non più godibile ed utilizzabile per lo stesso scopo (anche considerando la sua formazione storica: “... Allo stato attuale il lotto di intervento è utilizzato per coltivazioni foraggiere e avena in asciutto alternate al pascolo. Come si apprende a p. 35 della *Relazione paesaggistica*, il campo fotovoltaico verrà ubicato presso la “Tanca Berlingheri”, concessione feudale fino al 1840 e dal 1886 proprietà dell’ingegnere inglese Charles Davies che vi “realizzò un’azienda modello: l’unica nel paese chiusa con muretti a secco dove sperimentò l’allevamento dei bufali nonché tecniche di irrigazione che gli valsero un premio nazionale ...” – da parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 26/09/2023 – Allegato n. 1), tanto da costituire un nuovo e sostitutivo paesaggio di valore industriale, ancor più rafforzato dalle innumerevoli proposte di progetti per impianti FER presentati nella medesima area vasta, come di seguito illustrato:

MA

Punto di vista B02: da strada locale

Il punto selezionato si trova lungo la strada locale che separa i due lotti di progetto (fascia di dominanza visuale); la posizione risulta essere ad una quota normale (84 m slm) rispetto al sito dell'impianto fotovoltaico (83 m slm quota media).



Figura 98 – Vista dal punto B02


MA



Figura 99 – Fotosimulazione dal punto B02 (senza mitigazione sopra, con mitigazione sotto)

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. 134PAE001R_00, figg. 98-99, pp. 116-117, quale esempio della sostituzione operata del paesaggio agricolo godibile dai percorsi interpoderali esistenti con un paesaggio industriale oclusivo delle ampie visuali presenti nei e tra i campi agricoli coltivati, tanto da alterare il contesto di giacenza dei beni ed elementi di interesse archeologico e dei beni paesaggistici, quest'ultimi confinanti per lungo tratto del campo sud – v. immagine di seguito riprodotta)


MA



Beni Paesaggistici ex Art. 143 D.LV. n.42/04

- Fascia Costiera
- ▨ Sistema Baie Promontori Scogliere Isole Falesie
- ▨ Campi Dunari Sistema Spiaggia
- Aree Quota Superiore 900m
- Fiumi e Torrenti
- ▨ Fascia 150 m dai fiumi

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. 134PAE001R_00, fig. 1, con relativa legenda – particolari –, relativamente al corso d'acqua oggetto di tipizzazione ed individuazione quale bene paesaggistico da parte del Piano paesaggistico regionale e denominato "Riu S'Ollistincu")



(da elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR sui "Dati GIS" del progetto, con evidenziato il bene paesaggistico da parte del Piano paesaggistico regionale e denominato "Riu S'Ollistincu" – linea ROSSA – e l'impianto industriale in progetto – areale ARANCIONE)

MA

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in progetto non escluderebbe la necessità di realizzare, al suo esterno, una fascia di prevenzione del rischio antincendio delle aree agricole (v. fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto), in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile, questo comportando l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale, oltre che una possibile occupazione della fascia di tutela paesaggistica del "Riu S'Ollistincu".

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione del progetto di cui trattasi costituisce un ulteriore elemento di diretto disturbo ed alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni ed elementi di interesse archeologico identificati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel parere endoprocedimentale del 26/09/2023 (v. a tal proposito il contributo istruttorio negativo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 23731 del 13/10/2023 - Allegato n. 4), non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per gli ulteriori beni archeologici presenti un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (v. a tal proposito la comunicazione al proponente per il diverso e distinto procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 6859 del 21/04/2023 – Allegato n. 2), in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza dell'impianto fotovoltaico sopra citato e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel suo più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 34 Ha a pannelli fotovoltaici), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricolo agroforestale (Zona E del PUC del Comune di Siliqua), con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell'infrastrutturazione rurale segnata da muri a secco, ovvero allo stato ancora naturale, tanto da alterare il naturale e funzionale rapporto storicamente costituitosi tra gli stessi muri a secco e il campo agricolo di riferimento, quale organizzazione poderale di rilievo paesaggistico, perdendo di conseguenza il loro naturale rapporto con le circostanti aree agricole per i quali erano destinati alla relativa delimitazione, considerando che i medesimi "muri a secco" sono oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale quali "beni identitari" ai sensi degli articoli 6, comma 5, e 9 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (v. anche Allegato 3, Categorie di Beni Identitari, punto 2.2. *Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale*):

Punto di vista B05: perimetro del lotto

Il punto selezionato si trova lungo il confine a ovest dell'area di progetto (fascia di dominanza visuale); la posizione risulta essere ad una quota normale (83 m slm) rispetto al sito dell'impianto fotovoltaico (83 m slm quota media).



Figura 104 – Vista dal punto B05

MA




Figura 105 – Fotosimulazione dal punto B05 (senza mitigazione sopra, con mitigazione sotto)

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. 134PAE001R_00, figg. 104-105, pp. 122-123, quale muretto a secco presente lungo il confine nord-orientale dell'impianto a nord, per circa 940 m di lunghezza)

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato con etichetta NERA – ID_VIP 9785 il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):

MA



(immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici ed eolici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 9785 – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio del comune di Siliqua (SU) ed, in particolare, anche nell'areale di progetto ove si collocano una serie di beni ed elementi di interesse archeologici, stante le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio, che comporterebbe una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente svolta dal Proponente e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei beni ed elementi di interesse archeologici esistenti e del relativo paesaggio avrebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi.

MA

CONSIDERATO che Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano certificare il modo e le forme con le quali le attività agricole che si dichiara potranno continuare nell'area interessata dai pannelli fotovoltaici (v. SIA-Premessa, paragrafo 1.1 *Premessa*, p. 2) saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (v., al contrario, quanto non specificato nell'elaborato *Analisi costi – benefici* derivanti dalla realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi, ovvero nel SIA – Quadro Progettuale – *Descrizione del progetto*), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole previste, benché se ne attesti la volontà di garantirne la continuità produttiva.

CONSIDERATO che il *Quadro Economico Generale* (elaborato n. 134PRG007R_00) e il *Piano Computo e Cronoprogramma Dismissione* (elaborato n. 134PRG006R_00) prevedono complessivamente ed unicamente le opere di mitigazione e non quelle di miglioramento fondiario che dovrebbero garantire la continuità delle attività agricole in essere, a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto fotovoltaico presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale fotovoltaico proposto non si concretizza quale una iniziativa tale da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire concretamente l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola), anche al fine di non determinare un consumo nuovo di suolo.

CONSIDERATO che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. 134PMA001R_00) non è stato redatto da Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative agricole e zootecniche di cui si assicura la continuità non sono considerate come elementi da monitorarsi, apparendo anche in questo caso come non integrate nel progetto industriale proposto fondamentalmente per la sola produzione di energia elettrica). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto cultura e paesaggistico.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui ai beni culturali e al paesaggio.


RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio

culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

MA



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarabili "idonee" per la lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

MA

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "*1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...*", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "*1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...*".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "*... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...*".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "*... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14*".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 26/09/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 26/09/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, per le ragioni sopra riassunte.


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 13/10/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 06/10/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 16381 del 26/09/2023 (v. paragrafo D – Allegato n. 1), non risultando, altresì, le opere private di connessione alla RTN, che non ne siano parte, quali riconducibili a quelle previste dalla lett. A.15 del d.P.R. n. 31 del 2017, che fanno salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici e le opere quali, nel caso, di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna e l'allaccio alle infrastrutture a rete.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 26/09/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 13/10/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 06/10/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di impianto fotovoltaico denominato "GR SILIQUA", della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW e opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Siliqua e Musei, nella provincia del Sud Sardegna.



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9785] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Siliqua e Musei). Progetto di impianto fotovoltaico denominato "GR SILIQUA" della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW e opere di connessione alla RTN. Progetto definitivo.
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l.
Rif. Nota n. prot. 9062-P del 24/05/2023
Parere endoprocedimentale di competenza.

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza Speciale n. prot. 9062-P del 24/05/2023, assunta agli atti della Scrivente con n. prot. 8406-A del 25/05/2023, si comunicano le valutazioni di competenza in relazione all'impianto fotovoltaico ed alle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale previsto nel territorio del Comune di Siliqua.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in due sottocampi contigui, in territorio di Siliqua in località Tanca Berlingheri, nonché le relative opere di connessione con la RTN, anche il comune di Musei. L'intervento, che occuperà complessivamente un'area pari a circa 34 ha, prevede la messa in opera di 38.388 moduli fotovoltaici a terra con potenza nominale di 670 W raggruppati in 1.371 tracker da 28 moduli, con distanza prevista tra le file pari a 10,5 m, la realizzazione di 8 cabine di campo, 1 cabina di raccolta e trasmissione ed un'area dell'accumulo (*storage*) composta da 9 container di cui 6 dedicati all'alloggiamento delle batterie per l'accumulo dell'energia.

Il cavidotto interrato avrà una lunghezza pari a circa 7 km, fino alla nuova cabina di Raccolta e Trasmissione, dalla quale un altro cavo interrato AT trasporterà l'energia in alta tensione fino allo scomparto 36 kV dedicato nella Nuova Stazione Terna di Musei. La connessione alla RTN è prevista in antenna sulla sezione 36 kV della nuova Stazione Elettrica (SE) in entrata - esce alla linea RTN a 150 kV "Iglesias 2 - Siliqua" previo potenziamento/rifacimento della linea RTN 150 kV "Villacidro-Villasor".

L'impianto fotovoltaico sarà costituito da moduli bifacciali installati su sistema ad inseguimento monoassiale (tracker) con inclinazione pari a circa 55° (da un minimo di distanza dal terreno di 2,54 m quando il modulo è in posizione parallela sino ad un massimo di 4,44 m); la struttura di sostegno dei moduli sarà infissa nel terreno con battipalo.

In aderenza ai confini perimetrali dei sottocampi sarà realizzata una piantumazione arborea o arbustiva larga circa 3 m con funzione di mitigazione.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2.a. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Nel territorio in esame non risultano beni dichiarati di interesse culturale particolarmente ai sensi dell'art. degli artt. 10 e 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.

1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Siliqua

Necropoli romana Berlingheri, a circa 800 m dall'impianto

Sito pluristratificato di San Pietro, per il quale è stato avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., a circa 800 m dall'impianto

Nuraghe e villaggio nuragico di Giba Accuzza, per il quale è stato avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., a circa 2300 m dall'impianto e 300 m dal cavidotto circa m.300

Villa medievale Loc. Sabatzus: Sebatzu jossu, a circa 2800 m dall'impianto e circa 1100 m dal cavidotto

Insediamiento di Su de Ghisu, a circa 2000 dall'impianto

Nuraghe e Chiesa Loc. Bruncu Miali - San Marco, a circa 800 m

Comune di Musei

Insediamiento Loc. Is Cambeddas, a circa 45 m dal cavidotto

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Dalla verifica della documentazione d'archivio e scientifica, la presenza dei beni archeologici sopra elencati qualifica l'area come inserita in un contesto di forte frequentazione antropica antica, in cui sussistono numerose testimonianze archeologiche, in continuità dalla preistoria al Medioevo.

Vista la prossimità dell'opera in oggetto ai siti sopra elencati, per alcuni dei quali è stato avviato il procedimento di dichiarazione o è in corso la relativa istruttoria da parte di questo Ufficio, non indagati scientificamente e dei quali, pertanto, non è nota l'effettiva estensione, l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo. Tuttavia, data la natura dell'impianto il rischio di rinvenimenti è legato essenzialmente alle opere lineari e l'esecuzione di saggi puntuali non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di depositi archeologici interrati. Pertanto in sede di istanza di VPIA ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. presentata dalla., questa Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, ha richiesto con nota prot. n. 6859 del 21 aprile 2023, che si allega, il monitoraggio continuativo delle attività di scavo e movimento terra.

Si rappresenta, inoltre, che ricade nella medesima area l'istanza per il progetto di un impianto eolico denominato Siliqua Wind [ID: 9659] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Ciò rileva anche in relazione all'impatto visivo che risulta considerevole.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

L'impianto ricade in un territorio che conserva numerose testimonianze della sua frequentazione già in epoca preistorica, con una intensità insediativa notevole soprattutto in età nuragica e in età romana e fino al Medioevo, con chiese campestri ed insediamenti. Tale densità insediativa e la sua persistenza nel tempo, si giustifica nelle condizioni favorevoli allo sfruttamento agricolo della piana del Cixerri e nella posizione strategica tra la regione sulcitana e la Sardegna interna. I siti archeologici che insistono nell'areale di progetto, per lo più, non sono stati indagati scientificamente tuttavia essi conservano un paesaggio archeologico che, nella sequenza stratificata degli insediamenti, è espressione di una organizzazione sistematica, mantenuta nel tempo, del controllo e della gestione delle risorse agricole e della via naturale di collegamento tra regioni differenti dell'isola.

La presenza di un numero elevato di siti archeologici nel territorio circostante qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti. Tuttavia, data la natura dell'impianto il rischio di rinvenimenti è legato essenzialmente alle opere lineari e l'esecuzione di saggi puntuali non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di depositi archeologici interrati.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Per tutto quanto sopra esposto, tutte le lavorazioni di scavo e movimento terra dovranno essere eseguite alla presenza continuativa di un archeologo in possesso dei requisiti di legge e a carico della Società richiedente e secondo le prescrizioni già impartite con la nota prot. n. 6859 del 21 aprile 2023.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze
L'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

All'interno dell'area vasta:

-Siliqua - Domo e Castello di Acquafredda (D.M. 01/10/1976), a circa 5,5 km a Sud-Est dell'impianto.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Art. 142, comma 1, lett. c):

-Torrente Riu Marchioni, fascia di rispetto finitima, per circa 400 m, al sottocampo Sud e a circa 160 m dal sottocampo Nord;

-092078 Fiume 208 (n° 48 dell'elenco principale), a circa 670 m dal sottocampo Sud;

-Torrente Gora Tuvoi, fascia di rispetto a circa 700 m dal sottocampo Nord;

-il cavidotto intercetta in subalveo alcuni corsi d'acqua (Riu Marchioni, Riu S'Ollistincu, Riu Giba Acuzza, Riu Predi).

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto non ricadono negli Ambiti omogenei costieri.

Nel Comune di Siliqua, è vigente il Piano Urbanistico Comunale pubblicato sul BURAS n. 25 del 14/08/2003, non adeguato al PPR. Per la zona E agricola il PUC, all'art. 23 delle NTA (Attività consentite nelle zone agricole) prevede che siano *"consentite le attività agricole previste dall'art. 2135 del C.C.. Sono fatte salve le attività produttive preesistenti purché realizzate con regolare titolo concessori. Per tali attività sono consentite gli interventi di cui all'art. 3 lett. a,b,c, DPR 380/2001"*.

Nel Comune di Musei è vigente il Piano di Fabbricazione pubblicato sul BURAS n. 40 del 17/10/1977, non adeguato al PPR.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

-Assetto ambientale.

L'area di impianto del campo fotovoltaico interessa aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agro-forestale", della fattispecie "colture erbacee specializzate", la cui disciplina all'art. 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: *"vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)"*.

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA (fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee), oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

-Sa Gora e Sarabu, a circa 540 m dal sottocampo Sud (390 m dalla fascia di rispetto);

-il cavidotto intercetta in subalveo alcuni corsi d'acqua (Riu Acqua dolce, Riu Perdianna, Riu Coddu de Musei).

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 - "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale" - Art. 18 della NTA: *"i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche"*.

-Assetto Storico Culturale.

-"Nuclei di primo impianto e di antica fondazione", beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per ef-



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

fetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53: l'impianto dista circa 2,9 km dal centro matrice di Siliqua.

Beni identitari ai sensi dell'art. 57 delle NTA: "Aree d'insediamento produttivo di interesse storico-culturale":

-Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, a circa 1 km;

-Area dell'organizzazione mineraria del Sulcis, a circa 7,7 km.

-Assetto Insediativo.

L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

L'impianto si trova a circa a circa 2,1 km dall'abitato di Siliqua.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nell'abitato storico di Siliqua, a partire da circa 3 km:

-Chiesa parrocchiale di San Giorgio, D.D.R. n. 45 del 08/03/2012;

-Chiesa di S. Anna, D.D.R. n. 51 del 15/03/2012;

-Stazione ferroviaria, D.C.R. n. 92 del 18/12/2015.

B.1.2.b *Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.*

- Ex Deposito Munizioni "Tuvoi" (anche Ex Polveriera di San Giovanni) in agro di Siliqua, su un'area di circa 35 ettari comprendente la palazzina comando, la palazzina alloggi, caserme, stazione ferroviaria, depositi e strutture logistiche, a circa 550 m.

Nell'abitato di Siliqua, a partire da circa 3 km:

-Chiesa di San Sebastiano;

-Chiesa di Sant'Antonio;

-Chiesa di San Giuseppe;

-Monte Granatico;

-Cimitero;

-Edificio ora "Domu de ziu Leonardu";

-Edificio già Scuola elementare ora sede del Municipio.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'impianto fotovoltaico in esame è individuato in due areali a Nord-Ovest dell'abitato di Siliqua, in un ambito pianeggiante, con quote altimetriche di circa 80 m s.l.m., all'interno della piana del Rio Cixerri, contornato dai monti e dai colli sulcitani e caratterizzato dalla presenza di un fitto reticolo idrografico. Si tratta di un territorio prevalentemente a vocazione agricola ed operante nel settore ovi-caprino, nel quale sono presenti oltre 350 aziende a carattere estensivo con alcune eccellenze nel settore. Allo stato attuale il lotto di intervento è utilizzato per coltivazioni foraggere e avena in asciutto alternate al pascolo.

Come si apprende a p. 35 della Relazione paesaggistica, il campo fotovoltaico verrà ubicato presso la "Tanca Berlingheri", concessione feudale fino al 1840 e dal 1886 proprietà dell'ingegnere inglese Charles Davies che vi "realizzò un'azienda modello: l'unica nel paese chiusa con muretti a secco dove sperimentò l'allevamento dei bufali nonché tecniche di irrigazione che gli valsero un premio nazionale. (...) Nel gennaio del 1947 Berlingheri fu teatro di una delle maggiori manifestazioni sindacali della Sardegna meridionale. 350 operai, provenienti anche dalla vicina Vallermosa, inviarono all'allora ministro Segni un telegramma di protesta per la mancata concessione di alcune terre che erano state richieste. Chiedevano anche, con la minaccia dell'occupazione dei terreni, che fosse mandato un ispettore ministeriale. Oggi la tanca di Berlingheri è divisa tra varie aziende agricole."

L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dall'impianto e nelle sue immediate vicinanze mostra elementi di criticità riguardo alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche.

Con riguardo alla tutela paesaggistica si rileva che il perimetro del sottocampo Sud corre finitimo, per circa 400 m, alla fascia di tutela del Torrente Riu Marchioni e che dalla stessa il sottocampo Nord dista circa 160 m; inoltre il sottocampo Sud dista circa 390 m dalla fascia di tutela del Riu Sa Gora e Sarabu. Con ciò, si deve evidenziare che la vicinanza dei sottocampi ai beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR è in grado di compromettere la fruibilità paesaggistica dei sopra elencati beni e, per



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

quanto all'art. 18 comma 1 delle NTA del PPR, non appare in linea con i principi di *“conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”*.

Gli areali prescelti per i sottocampi fotovoltaici ricadono in aree classificate dal PPR come *“aree ad utilizzazione agro-forestale”*, per le quali l'art. 29 delle NTA vieta *“trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”*. Con ciò, si deve evidenziare che la previsione degli impianti su tali aree costituisce una utilizzazione del territorio diversa da quella agricola, occupando aree di primaria importanza per lo sviluppo agricolo del territorio che ospita circa 350 aziende a carattere estensivo, ed inoltre determina una copertura di suolo che, dal punto di vista percettivo, risulta estraneo al contesto paesaggistico agricolo di riferimento. Il progetto è perciò in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR perché non supera i limiti posti dall'art. 29 delle NTA, anche in considerazione del mancato studio della desiderabilità sociale dell'intervento e della inconsistenza delle argomentazioni dello SIA circa l'impossibilità di una localizzazione alternativa. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 13/06/2023 (allegata alla nota n. prot. 18551 del 16/06/2023 della Direzione Generale dell'Ambiente della RAS), il Comune di Siliqua definisce *“devastante”* l'impatto che la realizzazione dell'impianto avrebbe sull'economia agricola del territorio (osservazione n. 4) e più avanti (osservazioni n. 5 e n. 6), circa la localizzazione alternativa alla zona agricola, che *“vi sono in Sardegna una miriade di aree industriali nella quale si potrebbe anche per caratteristiche favorevoli proporre l'intervento nel pieno rispetto della normativa”* e che *“nello stesso territorio Comunale di Siliqua sono presenti diversi areali di zone D Industriali libere nella quale detti interventi potrebbero essere allocati”*.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che le aree d'interesse sono classificate come Zona agricola, per cui all'art. 23 delle NTA del PUC (Attività consentite nelle zone agricole): *“entro le zone agricole del Comune di Siliqua (...) sono consentite le attività agricole previste dall'art. 2135 del C.C.. Sono fatte salve le attività produttive preesistenti purché realizzate con regolare titolo concessori. Per tali attività sono consentite gli interventi di cui all'art. 3 lett. a,b,c, DPR 380/2001”*. L'intervento è in contrasto anche con la disciplina dell'assetto insediativo del PPR di cui all'art. 103 delle NTA in quanto non ricompreso in un *“piano di settore”*.

Con riguardo alla tutela dei beni culturali si deve rilevare la vicinanza dell'impianto all'Ex Deposito Munizioni *“Tuvoì”* (detto anche Ex Polveriera di San Giovanni), bene culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004. L'Ex Deposito Munizioni, realizzato durante i primi del XX secolo, consta di un'area cinta di circa 35 ha comprendente la palazzina comando, la palazzina alloggi, caserme, stazione ferroviaria, depositi e strutture logistiche. L'impianto, esteso per circa 34 ha e distante circa 550 m dall'ex-area storica militare, risulterebbe un elemento avulso in un contesto pianeggiante agricolo caratterizzato, anche simbolicamente, dalla presenza del bene culturale, di cui sarebbe un avulso antagonista, occupando quasi pari superficie, oltre che detrattore della qualità del suo consolidato inserimento paesaggistico.

Un rilevante elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente l'estensione complessiva dei due sottocampi contigui pari a circa 34 ha su cui saranno installati circa 38.388 moduli fotovoltaici, che incide negativamente, come mostrano anche i foto-inserimenti allegati allo SIA, sulla percezione del paesaggio agricolo, anche in considerazione della loro altezza di 4,44 m dal suolo quando al massimo dell'inclinazione. La collocazione dell'impianto su ortofoto mostra inoltre come lo stesso, come anche già evidenziato con riferimento al bene culturale dell'Ex Polveriera, costituisca un elemento estraneo al contesto, chiaramente percettibile come una vasta area tecnologica, ed un fuori-scala paesaggistico in grado di sbilanciare le relazioni gerarchiche territoriali, storiche e produttive del paesaggio agricolo storicamente consolidato. Per quanto riportato in premessa al presente paragrafo, l'azienda agricola della *“Tanca Berlingheri”*, ove sarà collocato l'impianto, era diventata, negli anni Ottanta dell'Ottocento, una azienda modello di rilevanza nazionale ed è a tutt'oggi un simbolo dell'identità agricola locale e delle lotte sindacali condotte nell'immediato secondo dopoguerra (oltre che una risorsa produttiva operante ad oggi nel territorio). La realizzazione dell'impianto, vista la sua estensione e considerate le caratteristiche storiche e fortemente identitarie dell'area agricola scelta, non si mostra sostenibile con riguardo alle componenti ambientali culturale e paesaggistica.

Circa la valutazione dell'impatto cumulativo (svolta positivamente dallo SIA per l'eventuale presenza di impianti in un buffer di soli 500 m), si segnala che le aree nelle vicinanze e l'area vasta sono interessate da altre iniziative di impianti alimentati da FER, attualmente in iter autorizzatorio, tra le quali:

-il sottocampo Sud del parco in progetto risulta limitrofo all'impianto agro-fotovoltaico a terra di potenza nominale STC pari a 8.798 kWp da realizzarsi nel comune di Siliqua in Località Is Seddas, denominato *“Siliqua 2”* della società Progetika S.r.l.;

-il tracciato del cavidotto interrato AT risulta adiacente all'impianto fotovoltaico a terra di 8 MW AC in località Serra Linnas in comune di Siliqua, della Società GIT Notte di Italia S.r.l.;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

-ID_VIP: 9659 - Siliqua e Musei (SU) – Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Siliqua Wind” costituito da n. 8 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 52,8 MW.

Anche gli impianti di produzione da fonte fotovoltaica sopra elencati andrebbero ad occupare il territorio agricolo di Siliqua con migliaia di moduli fotovoltaici, producendo un impatto negativo in termini di consumo di suolo e di intervistibilità non sostenibile, in quanto ridondante presenza estranea nel paesaggio agricolo consolidato.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e dei beni culturali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che la non conformità alla disciplina del PPR e le criticità di sopra evidenziate circa la componente culturale e paesaggistica portano all'espressione di un parere negativo.

La realizzazione dell'impianto comporterebbe un impatto negativo sul territorio di riferimento sia per la vicinanza ad un bene culturale tutelato dalla parte II del D. Lgs. 42/2002 sia per l'alterazione del paesaggio agrario storicizzato. Anche l'analisi degli effetti cumulativi porta a ritenere l'intervento non sostenibile paesaggisticamente.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'impianto proposto dalla Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l., così come rappresentato negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alla presente proposta.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

Il Proponente dichiara che il progetto non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. È da accertarsi tuttavia l'eventuale presenza di vincoli ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 42/2004 relativamente agli usi civici delle terre.

La Relazione paesaggistica è comunque proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione e contiene pressoché le medesime informazioni del SIA.

Per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento, nonché per la valutazione degli impatti, si rimanda pertanto a quanto argomentato nei paragrafi B2 e B4.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

-area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Giovanna Pietra, e-mail: giovanna.pietra@cultura.gov.it;

-area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Roberta Perria, e-mail: roberta.perria@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale Patrimonio Archeologico

dott.ssa Giovanna Pietra



Il tecnico istruttore

Area funzionale Patrimonio Archeologico

dott.ssa Michela Migaleddu



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Anichela T. P. Miliplidolu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

arch. Roberta Perria

Roberta Perria

Il tecnico istruttore

Area funzionale beni architettonico e paesaggio

arch. Gabriela Frulio

Gabriela Frulio

LA SOPRINTENDENTE
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Spett.le Grenergy Rinnovabili 6 sr.l.
grr6srl@legalmail.it

Oggetto: Siliqua (SU). Loc. Berlinghieri. Progetto di impianto fotovoltaico denominato GR SILIQUA. Istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita al ns prot. 5563 del 27 marzo 2023, esaminati gli elaborati progettuali, e verificata la documentazione d'archivio e scientifica relativa alle testimonianze archeologiche, considerato il potenziale rischio che le lavorazioni possano intercettare depositi archeologici interrati, visto che alla luce della documentazione disponibile non è possibile delimitare con precisione il potenziale archeologico e che sono previste opere lineari, valutato che, pertanto, l'esecuzione di saggi puntuali non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di depositi archeologici interrati, questa Soprintendenza esprime parere favorevole all'esecuzione delle lavorazioni in progetto, che dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e del del DPCM del 14 febbraio 2022.

Si richiede il monitoraggio continuativo delle attività di scavo e movimento terra, ivi inclusi quelli per la posa dei pozzetti, da parte di un archeologo in possesso dei requisiti di legge e a carico di codeste Ente, che dovrà concordare le modalità di intervento con il funzionario archeologo responsabile dott.ssa Giovanna Pietra (giovanna.pietra@cultura.gov.it; tel. 070-60518229). Di tali attività, anche in caso di esito negativo, dovrà essere consegnata a questo Ufficio una adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornaliera sull'avanzamento dei lavori.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questa Soprintendenza almeno 20 giorni e per le vie brevi al funzionario archeologo responsabile, unitamente all'invio del CV del professionista incaricato, per le verifiche di competenza, e al cronoprogramma dei lavori, ai fini della programmazione dei sopralluoghi del personale dell'ufficio in corso d'opera.

Si fa presente che qualora emergessero nuovi elementi di interesse archeologico durante l'intervento, valutate l'entità e l'importanza, questa Soprintendenza si riserva di ampliare l'area di scavo e richiedere l'esecuzione di eventuali sondaggi e saggi stratigrafici preventivi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., con oneri a carico dell'Ente proponente.

Qualsiasi ulteriore elaborato e/o variazione progettuale si dovesse predisporre dovrà essere sottoposta all'approvazione di questa Soprintendenza.

La presente nota si riferisce esclusivamente all'istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce deroga a concessioni, autorizzazioni, nulla osta o licenze dipendenti da altre autorità e sono fatte salve le limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Il funzionario archeologo responsabile
Dott.ssa Giovanna Pietra

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 9785] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Siliqua e Musei).** Progetto di impianto fotovoltaico denominato "GR SILIQUA" della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW e opere di connessione alla RTN. Progetto definitivo.

Procedura: Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (PNIEC).

Proponente: Grenergy Rinnovabili 6 S.r.l.

Contributo istruttorio.

Con riferimento alla procedura in oggetto, in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 9062 del 24.05.2023, vista la documentazione pubblicata sul sito del MASE e visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 16381 del 26.09.2023, considerato che le principali criticità evidenziate dalla suddetta Soprintendenza riguardano la tutela paesaggistica ed archeologica, e che non ricadono beni culturali all'interno del buffer di 500 m dall'impianto in progetto, questo Servizio III non rileva aspetti di specifica competenza.

Il funzionario del Servizio III
arch. Sabrina Pellegrino

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

**Esmeralda
VALENTE**

C = IT





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 9785] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Siliqua e Musei)**
Progetto di un impianto fotovoltaico denominato “GR SILIQUA” della potenza di 25,72 MW, integrato con un sistema di accumulo di 6 MW e opere di connessione alla RTN.
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Grenergy Rinnovabili 6 s.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota di codesta Unità Operativa prot. n. 9062 del 24.05.2023, vista la nota prot. n. 16381 del 26.09.2023, acquisita agli atti con prot. n. 22047 del 29.09.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, di seguito ‘Soprintendenza’, ha espresso il proprio parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine agli aspetti di competenza.

Con riferimento alla tutela archeologica nella suddetta nota la Soprintendenza, rilevata l’intensa e continuativa frequentazione antropica dall’Età preistorica al Medioevo del settore, la prossimità agli interventi in progetto di diverse testimonianze archeologiche, oggetto di procedimenti di tutela *in itinere* e la cui effettiva estensione risulta ad oggi non puntualmente delimitabile in assenza di indagini stratigrafiche, sottolinea che *“l’espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo”*. Tuttavia, ritenendo che *“l’esecuzione di saggi puntuali non consentirebbe di escludere del tutto la presenza di depositi archeologici interrati”*, l’Ufficio ha richiesto, dettagliandone le modalità, l’assistenza archeologica continuativa in corso d’opera, già prescritta al Proponente con nota prot n. 6859 del 21.04.2023.

Ciò richiamato, nel prendere atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza circa la compatibilità dell’opera in oggetto con la tutela e la conservazione dei valori dell’area interessata, si precisa che, in caso di realizzazione del progetto, dovrà essere garantito il rispetto delle prescrizioni archeologiche impartite e nelle modalità specificate dalla Soprintendenza. Al riguardo, appare auspicabile che le aree destinate all’impianto possano essere inoltre sottoposte a sondaggi, in considerazione del rischio archeologico relativo riscontrato e delle modalità di messa in opera per infissione prevista per i pannelli fotovoltaici.

In via generale, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell’intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 41, co. 4 e dall’Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il funzionario archeologo
dott. Sara Neri (sara.neri@cultura.gov.it)

Sara Neri

Sara Neri
2023.10.12 12:27:00 +02'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro



moro laura
Ministero della Cultura
13.10.2023 16:16:55
GMT+01:00

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@cultura.gov.it
ss.pnrr@pec.cultura.gov.it